

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI ALLE ATTIVITÀ ED AI CIRCOLI INERENTI AL MARE DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO E NORME DI COMPORTAMENTO

Approvato con Delibera C.C. n. del

PREMESSE

L'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro, titolare delle concessioni Demaniali Marittime all'interno dell'APPRODO TURISTICO, destina i seguenti ormeggi nelle categorie e quantità sotto riportate:

Ormeggi riservati ad ATTIVITA' LEGATE ALLA PESCA dei propri residenti,
fino a un massimo di: _____ N. 2

Ormeggi riservati ad ATTIVITA' ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI, esercitate
dai propri residenti fino a un massimo di: _____ N. 3

Ormeggi riservati ad ATTIVITA' ADIBITE AI DIVING, che esercitano la loro attività
nel Comune di PORTO AZZURRO, fino a un massimo di: _____ N. 2

Ormeggi riservati ad ATTIVITA' ADIBITE A NOLEGGIO BARCHE esercitate da residenti
del Comune di PORTO AZZURRO così ripartite fino a un massimo di: _____ N. 1

Campo Boe La Rossa 13 posti per imbarcazioni tipo motoscafo, lancia, gommone, gozzo, pilotina e vela
lunghezza max mt. 9,99 così distribuiti:

01 posto n° 1 (4ª fila partendo dalla spiaggia) massima lunghezza mt. 9,99;

12 posti dal n° 60 al n° 71 (1ª fila partendo dalla spiaggia) massima lunghezza mt. 7,50;

Ormeggi riservati a CIRCOLI AD USODIDATTICO INERENTI AL MARE esercitate
da residenti del Comune di PORTO AZZURRO fino a un massimo di: _____ N. 2

02 posti al pontile "Rosa dei Venti" (Ormeggio all'Inglese), massima lunghezza mt. 7,50;

Ormeggi riservati all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE fino a un massimo di: _____ N. 6

ARTICOLO 1 (Oggetto)

Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione degli ormeggi delle Attività e Circoli inerenti al mare ad uso diporto negli spazi acquei disponibili dell'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro.

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si deve fare riferimento al Regolamento per la Gestione dell'Approdo Turistico di Porto Azzurro approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 18/12/2014 e ss.m.ii., Regolamento del Gestore titolare della gestione dei servizi per l'esercizio degli ormeggi all'interno della Marina di Porto Azzurro, al Codice della Navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia.

ARTICOLO 2 (Bando)

La Giunta Comunale assegna i posti ormeggio ad Attività e Circoli inerenti al Mare ad uso diporto previa pubblicazione di apposito bando che viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio viene pubblicato nei mesi da NOVEMBRE a FEBBRAIO con cadenza biennale.

ARTICOLO 3 (Modalità di presentazione delle domande)

La domanda per la concessione temporanea viene presentata dal soggetto proprietario dell'unità di navigazione al Comune di Porto Azzurro su apposito "Modulo A" allegato, entro il termine fissato nel bando, tramite il servizio postale all'indirizzo "Comune di Porto Azzurro, Lungomare Paride Adami, n. 19 - 57036 Porto Azzurro (LI)", tramite presentazione a mano presso il Protocollo Comunale o a mezzo P.E.C. allegando un unico file in formato pdf comprensivo di tutti i documenti richiesti.

Nei casi di domande presentate per attività di noleggio, per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda.

Le domande incomplete, carenti della documentazione richiesta, saranno escluse d'ufficio.

ARTICOLO 4 (Dati richiesti nella domanda per Attività Residenti)

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione dell'ormeggio riservato all'attività residente (escluso quelle attività e/o soggetti giuridici, a qualsiasi titolo riconducibili, che abbiano un contenzioso nei confronti dell'Amministrazione Comunale) in base ai posti previsti per categorie, da compilarli sul "Modulo A" di cui sopra.

E' previsto presentare una sola domanda per una sola categoria/settore, da parte di qualsiasi forma d'impresa (società, cooperativa, ditta individuale, circolo, associazione ecc...)

La domanda deve contenere obbligatoriamente nel modulo A:

- Periodo dell'uso dell'ormeggio (annuale).
- I dati anagrafici del richiedente (in qualità di titolare o leg. rappresentante) cognome e nome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, residenza anagrafica (via, numero civico, comune, provincia, c.a.p. recapito telefonico, email).
- Denominazione ditta e documento comprovante l'anno di inizio attività contestualmente alla residenza nel Comune di Porto Azzurro.
- Partita I.V.A.
- Domicilio fiscale della ditta.
- Tipologia della stessa.
- Numero di licenza comunale qualora prevista.
- Numero di licenza della capitaneria di porto qualora prevista.
- Per le attività adibite al noleggio oltre a specificare l'imbarcazione oggetto di ormeggio, si richiede copia del Nulla Osta rilasciato dalla Capitaneria, nonché fotocopia obbligatoria della polizza

assicurativa di ciascuna imbarcazione.

- Dichiarazione, con allegata documentazione, attestante la disponibilità di ogni imbarcazione utilizzata dal soggetto richiedente.
- Indirizzo posta elettronica certificata email P.E.C. (con obbligo di renderla attiva e funzionante per tutto il periodo di validità della graduatoria, pena l'esclusione dalla graduatoria e decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio).
- La non disponibilità a qualsiasi titolo, di altro ormeggio, anche come socio o legale rappresentante di società inerenti al mare a scopo di lucro, in specchi acquei comunali e zone limitrofe.
- Autocertificazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da parte del dichiarante (la cui veridicità verrà accertata ogni qualvolta l'Ufficio lo ritenga opportuno o tramite controlli a campione);

Nei casi in cui venga meno la disponibilità a qualsiasi titolo, si dovrà certificare, per ogni singola nuova imbarcazione, la provenienza presentando, contestualmente alla domanda, copia conforme del contratto di locazione o di altro titolo.

Le informazioni obbligatorie relative all'unità di navigazione ad uso diporto per attività residenti da indicare nella domanda sono:

- Caratteristiche dell'unità di navigazione (motobarca, motoscafo, barca a vela, cabinato, gommone, altro).
- Tipo di materiale dell'unità di navigazione (vetroresina, legno, gomma, alluminio, altro).
- Nome della imbarcazione.
- Cantiere costruttore.
- Colore.
- Targa.
- Lunghezza fuori tutto misurato in cm.
- Larghezza misurata in cm.
- Pescaggio.
- L'indicazione del tipo di propulsore (vela, deriva fissa o deriva mobile, motore idrogetto, motore fuoribordo, motore entrofuoribordo, motore entrobordo).
- Tipo di alimentazione del motore (miscela, benzina, diesel).
- Marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW.
- Numero patente nautica e data di rilascio.

N.B. Le domande non complete dei dati obbligatori richiesti saranno scartate d'ufficio.

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda viene allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- Documento della Ditta comprovante l'anno di inizio attività nel Comune di Porto Azzurro.
- Fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 X 15 dell'unità di navigazione.
- Fotocopia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.
- Fotocopia polizza assicurativa dell'unità di navigazione, compresa copertura R.C. (comprovante l'uso attuale dell'unità di navigazione) a nome del richiedente posto barca o altro consentito nei casi di altre forme giuridiche.
 - Fotocopia dove esiste dell'estratto R.I.D. Registro Imbarcazioni da Diporto (chi lo detiene).
 - Fotocopia patente nautica a nome del richiedente posto barca o altro consentito nei casi di altre forme giuridiche.

N.B. Le domande non complete dei dati obbligatori richiesti non saranno ammesse.

ARTICOLO 5

(Modalità di assegnazione per massimo 2 ormeggi al pontile per Attività residenti legate alla Pesca e massimo 3 ormeggi al pontile per Attività residenti adibite al Trasporto Passeggeri)

I posti di ormeggio al pontile per attività residenti ad uso diporto, saranno assegnati con le seguenti modalità:
Punteggi:

a) Ogni anno di residenza attività

Punti 1

fino ad un max. di punti 55

- b) Per i bandi successivi, riconoscimento di punteggio aggiuntivo per le attività residenti in regola con tutti i pagamenti inerenti i posti barca ed hanno adempiuto al versamento relativo agli anni precedenti, richiesti a mezzo formali avvisi di pagamento

Punti 15

Solo agli assegnatari di posto barca per attività adibite al Trasporto Passeggeri è consentito, con adozione di apposita delibera della Giunta Comunale e dopo regolare domanda all'Ufficio Tecnico L.L.P.P. - Demanio, posizionare un pannello stagionale per illustrare la propria attività.

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

In caso di mancata assegnazione e/o rinuncia dell'ormeggio al pontile, quest'ultimo rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione comunale, che potrà eventualmente riassegnare, previo atto deliberativo.

ARTICOLO 6

(Modalità di assegnazione per massimo 1 Attività residenti noleggio barche alle boe)

I posti di ormeggio alle boe per attività residenti di noleggio barche ad uso diporto, per natanti fino a mt. 9,99, saranno assegnati con le seguenti modalità:

Punteggi:

- a) Ogni anno di residenza attività
fino ad un max. di punti 55

Punti 1

- b) Per i bandi successivi, riconoscimento di punteggio aggiuntivo per le attività residenti in regola con tutti i pagamenti inerenti i posti barca ed hanno adempiuto al versamento relativo agli anni precedenti, richiesti a mezzo formali avvisi di pagamento

Punti 15

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

In caso di mancata assegnazione e/o rinuncia dell'ormeggio alle boe, il/i posto/i rientreranno nella disponibilità dell'amministrazione comunale, che potrà eventualmente riassegnare, previo atto deliberativo.

ARTICOLO 7

(Modalità di assegnazione per massimo 2 ormeggi al pontile a Circoli ad uso didattico inerenti al mare)

I posti ormeggio per Circoli ad uso didattico inerenti al mare, residenti ad uso diporto, per natanti fino a mt. 7,50, saranno assegnati con le seguenti modalità:

Punteggi:

- a) Ogni anno di residenza attività
fino ad un max. di punti 55

Punti 1

- b) Per i bandi successivi, riconoscimento di punteggio aggiuntivo per le attività residenti in regola con tutti i pagamenti inerenti i posti barca ed hanno adempiuto al versamento relativo agli anni precedenti, richiesti a mezzo formali avvisi di pagamento

Punti 15

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

In caso di mancata assegnazione e/o rinuncia dell'ormeggio al pontile, quest'ultimo rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione comunale, che potrà eventualmente riassegnare, previo atto deliberativo.

ARTICOLO 8

(Modalità di assegnazione per massimo 2 ormeggi al pontile per Attività adibite ai Diving)

I posti di ormeggio al pontile ad uso diporto per attività Diving che esercitano nel Comune di Porto Azzurro, saranno assegnati con le seguenti modalità:

Punteggi:

- | | |
|--|----------|
| a) Ogni anno di residenza attività fino ad un max. di punti 55 | Punti 1 |
| b) Per i bandi successivi, riconoscimento di punteggio aggiuntivo per le attività residenti in regola con i pagamenti. | Punti 15 |

Solo agli assegnatari posto barca attività adibite a Diving è consentito, con adozione di apposita delibera della Giunta Comunale e dopo regolare domanda all'Ufficio Tecnico L.L.P.P. – Demanio, posizionare un banchetto stagionale (max. metri lineari 2.00 x 1.00) per illustrare la propria attività.

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

In caso di mancata assegnazione e/o rinuncia dell'ormeggio al pontile, quest'ultimo rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione comunale, che potrà eventualmente riassegnare, previo atto deliberativo.

ARTICOLO 9

(Posti riservati all'Amministrazione Comunale)

L'Amministrazione Comunale si riserva nella propria disponibilità un totale di n. 06 posti barca da assegnare a seguito di propria valutazione tramite atto deliberativo.

ARTICOLO 10

(Debiti Progressi)

Nei casi di domande presentate da soggetti a qualsiasi titolo riconducibili, sia a persone fisiche sia a persone giuridiche, aventi situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale per entrate tributarie (titolo I) ed extratributarie (Titolo III), l'istanza verrà ammessa solo a seguito della regolarizzazione del debito.

Le situazioni debitorie per le quali risultano pendenti contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria, non rilevano ai fini della eventuale ammissibilità e assegnazione fino a quando i detti contenziosi saranno definiti, con eccezione dei casi in cui emerga l'esistenza di pendenze, a qualsiasi titolo, formalmente accertate, di situazioni debitorie prodotte a seguito di occupazioni abusive di ormeggi comunali, le quali, se presenti, costituirebbero pregiudiziale causa ostativa sia all'ammissibilità sia all'assegnazione, salvo che la piena regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della domanda.

Ai fini della regolarizzazione del debito è ammesso il pagamento rateizzato del debito totale seguendo le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate Comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà la decadenza immediata dall'assegnazione e dalla graduatoria, con l'obbligo di liberare gli ormeggi (boe, banchina e pontili) entro 15 giorni dalla diffida. Qualora il soggetto interessato non provveda all'eventuale rimozione delle imbarcazioni, l'amministrazione procederà a mettere sotto sequestro le imbarcazioni richiamate nelle diffide, procedendo d'ufficio alla rimozione, addebitando le spese a carico dei soggetti inadempienti.

Nel caso di mancata regolarizzazione debitoria entro il termine di presentazione delle domande si procederà all'esclusione di ufficio del richiedente dal bando di assegnazione.

Il competente ufficio Comunale, in sede istruttoria, dovrà certificare la regolarità o la irregolarità di ciascuna posizione debitoria maturata. La certificazione di irregolarità debitoria determinerà l'esclusione d'ufficio dalla possibilità di partecipare al bando di assegnazione.

ARTICOLO 11
(Commissione-Ammissibilità delle Domande)

L'ammissibilità delle domande, presentate e istruite dal personale allo scopo individuato, verrà determinata da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale e così composta:

- Il Sindaco o suo delegato (con diritto di voto)	Presidente
- n. 3 Consiglieri di cui 1 di minoranza (con diritto di voto)	Componenti
- n. 1 Componente dell'Ufficio Tecnico Comunale (con diritto di voto)	Componente
- n. 1 segretario nominato tra i dipendenti comunali (senza diritto di voto)	Segretario
- n. 3 persone appartenenti al Gruppo consultivo (con diritto di voto)	Componenti
- n. 1 consulente tecnico del Sindaco (senza diritto di voto)	Componente

Valutata l'ammissibilità, la commissione redige una graduatoria preliminare delle domande aventi diritto ad accedere alla graduatoria a punteggio. Seguiranno ulteriori verifiche, tramite gli uffici competenti, in merito alle misure dei natanti, con eventuali successivi aggiornamenti dei dati utili per la corretta/adeguata assegnazione dell'ormeggio e il calcolo effettivo dei canoni dovuti.

La graduatoria definitiva sarà pubblicizzata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 20 giorni consecutivi per eventuali osservazioni contestazioni e ricorsi.

ARTICOLO 12
(Gruppo Consultivo)

Viene istituito, facente parte integrante della commissione di ammissibilità delle domande (prevista all'art. 11) e con diritto di voto, un gruppo consultivo, composto da tre persone (n. 3), individuate fra coloro che per esperienza o per attività lavorativa sono fra i maggiori frequentatori e conoscitori dell'approdo turistico.

Il gruppo consultivo è nominato dal Consiglio Comunale, previa disponibilità dei soggetti individuati. Avrà funzione di esprimere parere integrante conoscitivo vincolante, sia sulla veridicità della domanda, sia sull'uso effettivo dell'imbarcazione, nonché su qualsivoglia altra argomentazione che gli altri membri della Commissione di Aggiudicazione, riterranno opportuno acquisire ai fini di un vaglio oggettivamente corretto alle domande di ammissibilità.

Gli uffici competenti (Ufficio Tecnico Comunale LL.PP./Demanio e Polizia Municipale) svolgeranno attività di verifica e controllo dell'attuazione pratica della graduatoria di assegnazione, riferendo alla Amministrazione Comunale eventuali anomalie od abusi.

ARTICOLO 13
(Procedura)

Dopo avere esperito le procedure di pubblicazione preliminare, la Giunta Comunale provvede con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione definitiva del posto barca, con prova pratica di ormeggio in mare a campione, effettuata dal richiedente il posto barca o da altro soggetto competente, nei casi di altre forme giuridiche.

Il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta Comunale di nominare una Commissione Tecnica per la valutazione della prova di ormeggio.

Le domande che perverranno fuori i termini di scadenza del bando, non avranno alcun tipo di precedenza nelle eventuali future assegnazione.

ARTICOLO 14
(Determinazioni delle tariffe)

- a) Le tariffe annuali verranno fissate con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ogni anno per l'anno successivo e, comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, saranno differenziate secondo la tipologia dell'ormeggio

- assegnato (pontili – boa gavitello, ecc.).
- b) Nell'ambito di detta differenziazione si stabilisce che le tariffe applicabili ai Pescatori professionisti ormeggiati ai pontili interni all'approdo dovranno essere calcolate in ragione del 25% della tariffa di appartenenza. A detto fine, i richiedenti assegnatari dovranno presentare apposita domanda con allegata autocertificazione dei redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di pesca.
- c) Vengono previste, altresì, riduzioni tariffarie del 50% agli ormeggi destinati alle seguenti attività:
- diving al pontile o banchina;
 - locazione/noleggio al pontile o banchina;
 - trasporto passeggeri al pontile o banchina;
 - attività di escursione, taxi etc. al pontile o banchina.

Le predette riduzioni, di cui alla lettera c), sono riconosciute ai soli soggetti/imprese che lasciano libero il posto assegnato nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno "n" fino al 31 marzo dell'anno "n+1". Pertanto, le suddette riduzioni saranno concesse a condizione che annualmente i soggetti interessati comunichino per scritto la data di avvenuta sospensione dell'occupazione dell'ormeggio e la seguente ripresa dell'occupazione stessa al fine di consentire il predetto controllo.

Nel caso di occupazione e, quindi, di utilizzo oltre i termini stabiliti per la riduzione, si procederà al ricalcolo della tariffa dovuta, applicando le tariffe per tutto l'anno solare, in aderenza alle tariffe ultime approvate ed eventuali successive modifiche.

ARTICOLO 15 (Adempimenti degli assegnatari)

Gli assegnatari dei posti barca devono provvedere al pagamento degli oneri per intero entro 10 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione facendo pervenire al Comune (Ufficio competente) entro e non oltre i 10 giorni sopra citati, copia della ricevuta di versamento, anche per email.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione e conseguente esclusione d'ufficio dalla graduatoria.

Agli assegnatari dell'ormeggio viene rilasciato dal Responsabile del Procedimento un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dal Comune.

Tale contrassegno deve essere obbligatoriamente messo bene in mostra sull'unità autorizzata all'ormeggio.

La mancata esposizione fa incorrere nei provvedimenti previsti dal successivo articolo 19.

All'atto dell'assegnazione, dovrà essere sottoscritta specifica attestazione in ordine all'impegno dell'assegnatario al rispetto del presente Regolamento.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune (Ufficio Tecnico LL.PP. – Demanio), anticipatamente tutte le variazioni delle informazioni riportate nella domanda di autorizzazione.

La mancata osservanza di questo obbligo, porta alla decadenza immediata dell'autorizzazione ad occupare l'ormeggio.

Entro il 31 Dicembre dell'anno in corso e dell'anno successivo, è fatto obbligo all'assegnatario comunicare all'Ufficio competente che nulla è cambiato rispetto alla domanda presentata e si richiede l'uso dell'ormeggio per l'anno successivo, per scritto in carta semplice (o in apposito stampato presso l'Ufficio competente). La mancata comunicazione sarà considerata dall'ufficio quale silenzio-assenso all'utilizzo dell'ormeggio ultimo assegnato.

Il pagamento per gli anni successivi all'assegnazione dell'ormeggio deve essere effettuato entro e non oltre il 15 Marzo. Gli avvisi di pagamenti, come altre comunicazione, saranno inviati prevalentemente a mezzo indirizzo email e/o a mezzo P.E.C., (la P.E.C. sarà fornita obbligatoriamente dall'assegnatario). Il mancato adempimento di tale norma comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione ad usufruire del posto di ormeggio.

ARTICOLO 16 (Norme generali di divieto e obbligo)

- a) Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
- b) L'uso dell'imbarcazione deve essere esclusivamente dell'intestatario della domanda di richiesta del posto barca.
- c) E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato

dall'ufficio competente.

- d) L'assegnatario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
- e) La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto dell'autorizzazione all'ormeggio non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio. L'alienazione di cui sopra comporta per l'assegnatario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all' Autorità Comunale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
- f) La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di autorizzazione all'ormeggio è autorizzata solo dopo la verifica e il parere positivo espresso dall'ufficio competente, la nuova unità di navigazione deve mantenere le caratteristiche della precedente unità e dimensioni compatibili con l'ormeggio concesso.
- g) L'assegnatario di un ormeggio deve vigilare su di esso e denunciarne l'uso da parte di soggetti diversi non autorizzati, pena l'automatica decadenza dall'assegnazione.
- h) L'ormeggio abusivo da parte di soggetti non autorizzati, comporta la sanzione e la rimozione forzata, a cura dell'Autorità Comunale, dell'unità abusiva.
- i) I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata dell'unità di loro proprietà, nonché la sanzione prevista.

Sono previsti inoltre i seguenti divieti obblighi e prescrizioni:

- j) È fatto divieto nelle acque dell'Approdo di balneazione e/o pesca con qualsiasi mezzo.
- k) È vietato a tutte le unità da diporto, salvo caso di forza maggiore, di dare fondo alle ancore, galleggianti, ecc. ecc. in quanto l'utente deve utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio messe a disposizione.
- l) Ogni utente è responsabile della propria unità da diporto ed è suo obbligo provvedere ad un ormeggio a regola d'arte.
- m) È fatto obbligo a tutti gli utenti di proteggere la propria unità da diporto con adeguati e sufficienti parabordi (non di materiale rigido) aventi un diametro minimo di 20 cm., per non danneggiare le barche vicine.
- n) È fatto obbligo, durante la sosta e l'ormeggio, la rimozione delle scalmiere, ed ogni altro corpo che possa provocare danni a persone o cose.
- o) È fatto divieto di tenere i motori "fuori bordo" con il piede alzato, perché detta posizione potrebbe essere pericolosa per le unità da diporto in manovra.
- p) È consentito alle unità da diporto ormeggiate al pontile, tenere accesi i motori per il tempo strettamente necessario per il riscaldamento dei motori e/o per le prove da riparazioni.
- q) È vietato porre in moto generatori di corrente e/o i motori principali o ausiliari dell'imbarcazione per prova o per la ricarica delle batterie, è fatta eccezione solo per casi espressamente autorizzati.
- r) È vietato lavare in ambito portuale le imbarcazioni con l'uso di sostanze detergenti schiumose e comunque non biodegradabili.
- s) Sono vietati tutti i lavori a bordo delle imbarcazioni e tutte le attività rumorose che disturbano la quiete altrui.
- t) È vietato gettare sia nello specchio d'acqua del porto che sulle banchine o pontili: olio motore, carburante, acque di sentina, acque luride, rifiuti di qualsiasi genere o altro ai sensi dell' art. 71 del Codice di Navigazione.
- u) È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (passerelle, cappe, salvagente, reti, ecc.) e, comunque, con oggetti e materiali di qualsiasi genere, le banchine ed i pontili galleggianti.
- v) È vietato attivare qualsiasi strumento sonoro (radio, mangianastri, etc...) allorquando l'imbarcazione è ormeggiata ai pontili, sia nelle ore diurne che notturne.
- w) All'interno dell'approdo gli animali sono ammessi purché muniti di museruola e guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte quelle precauzioni al fine di evitare che la loro presenza nell'ambito dell'approdo non arrechi molestia e/o disagio, agli altri, rispondendone personalmente.
- x) L'assegnatario del posto barca è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per tutti i danni eventualmente causati dalla barca e/o dal proprio personale e/o preposti anche nei riguardi di altre persone, di altre barche o bene di proprietà altrui e ad attrezzature portuali nell'ambito dell'Approdo.
- y) È obbligo dell'assegnatario tenere igienicamente pulito sia il proprio posto che la propria imbarcazione, mantenendo la propria imbarcazione decorosa nel contesto del posto assegnatoli (verniciatura, ecc...).

ARTICOLO 17 (Responsabilità)

1. L'Amministrazione comunale non assume nessuna obbligazione in ordine alla custodia delle Imbarcazioni, delle loro attrezzature ed accessori, nonché dei beni comunque di proprietà dell'utente.

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità per furti delle imbarcazioni o che dovessero verificarsi nelle unità da diporto, anche delle stesse attrezzature, durante lo stazionamento nello specchio acqueo in concessione o per danni che comunque fossero arrecati da terzi a persone e/o cose.

L'Amministrazione Comunale, non potrà essere ritenuta responsabile per danni, inclusa la perdita totale, che possono derivare alle imbarcazioni da incendio comunque prodotto, da atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo-marini e forza maggiore in genere.

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione, sia pure autorizzate, che ormeggino nei posti ancorché assegnati.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune per eventuali danni o impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle strutture, attrezzature ed alle altre unità.

È a cura dell'amministrazione comunale, ~~eome~~ tramite il gestore dei servizi dell'approdo turistico, mettere a disposizione i seguenti servizi:

-Cime per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto alle catenarie, dei posti riservati alle attività residenti, mentre l'utente dovrà provvedere con cime proprie all'ormeggio ai pontili galleggianti.

-Assicurazione per la responsabilità civile per danni che si verificassero alle imbarcazioni od alle persone nell'ambito dei pontili galleggianti, per colpa del gestore dei servizi dell'approdo turistico o di personale da esso dipendente causa avarie e danni alle strutture.

I danni provocati a terzi da imbarcazioni assegnatarie del posto barca dovranno essere coperti dall'assicurazione obbligatoria a carico dei singoli assegnatari.

L'Amministrazione comunale non assume alcun obbligo nei confronti degli assegnatari, nei casi di ridotta e/o mancata disponibilità degli ormeggi, in seguito a adempimenti e/o obblighi di Legge.

ARTICOLO 18 (Decadenza dell'assegnazione)

La titolarità del posto barca decade per i seguenti motivi:

- a) Rinuncia espressamente comunicata
- b) Mancata occupazione del posto barca non segnalata o giustificata.
- c) Mancato pagamento della quota dovuta nei tempi e nei modi stabiliti a norma dell'art. n. 15.
- d) Mancata osservanza dell'articolo n. 16 lettera b).
- e) Perdita di uno dei requisiti essenziali per l'ammissione nella graduatoria così come previsti negli art. 3 e 4
- f) Violazione delle norme comportamentali indicate nel presente regolamento e/o in quello generale dell'Approdo Turistico vigente.
- g) Decesso del titolare.
- h) Per i motivi di cui ai punti a) e g) si avrà diritto al rimborso in dodicesimi della quota annuale versata e non utilizzata.

ARTICOLO 19 (Provvedimenti disciplinari)

La mancata osservanza delle norme comportamentali previste all'art. 16, dai regolamenti e leggi citate prevede le seguenti procedure disciplinari:

- a) Avvertimento verbale: per violazioni generiche di non grave entità
- b) Segnalazione scritta + sanzione per violazioni reiterate all'avvertimento verbale.
- c) Revoca dell'assegnazione per il ripetersi dei motivi di cui alla lettera b).

I provvedimenti di cui alla lettera a) spetta al personale di servizio.

I provvedimenti di cui alla lettera a) spettano ai competenti uffici comunali su segnalazione del personale di servizio addetto agli ormeggi.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono di competenza del responsabile del settore nominato a norma dell'art. 21, sentito l'incaricato delegato.

E' ammesso ricorso al Sindaco da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ARTICOLO 20 (Controlli e vigilanza)

Le unità di navigazione autorizzate all'ormeggio devono esporre a bordo l'apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità Comunale, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente art.15, riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè: individuazione e numero del posto barca.

La vigilanza e il controllo sono effettuati dall'Ufficio di Polizia Municipale secondo le direttive impartite dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP, Tutela ambientale e Demanio, mentre il personale addetto a pontili potrà segnalare all'Ufficio Polizia Municipale e all'Ufficio LL.PP. - Demanio, eventuali inadempienze e violazioni.

ARTICOLO 21 (Responsabili)

Il sindaco con proprio atto affida le responsabilità delle istruttorie e dei procedimenti relativi alle materie regolate dal presente atto a personale scelto tra i dipendenti Comunali, in caso di mancato affidamento, le suddette responsabilità sono da considerarsi in capo al Responsabile dell'Ufficio LL.PP., Tutela ambientale e Demanio.

ARTICOLO 22 (Sanzioni)

E' prevista la sanzione di € 300,00 per le inosservanze dell'art. 15 e art. 16, applicabile dall'Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Porto Azzurro.

Nel caso di occupazioni abusive dei posti barca, o qualsiasi altra modalità di ormeggio all'interno dell'approdo, sia alla banchina/pontile sia alle boe, si applica la sanzione di € 1.000,00.

ARTICOLO 23 (Accettazione)

L'accettazione del posto barca assegnato implica la contestuale accettazione del presente regolamento, nella sua interezza, senza ulteriori avvertimenti.

ARTICOLO 24 (Norme transitorie)

L'approvazione del presente Regolamento comunale annulla e sostituisce il precedente.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno, e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, vengono approvate le tariffe per l'anno successivo e/o di riferimento o confermate quelle attualmente in vigore.

Il presente Regolamento avrà decorrenza dal 01/01/2023. In ogni caso, sino all'approvazione di una nuova graduatoria, sono fatte salve tutte le assegnazioni di fatto che, nel corso dell'anno 2022, hanno adempiuto al versamento richiesto a mezzo formale avviso di pagamento.

ARTICOLO 25 (Validità della graduatoria)

La graduatoria definitiva ultima approvata avrà validità, sino a quando non sarà formalizzata una nuova graduatoria in applicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 26 (Modifiche)

Gli ormeggi eventualmente non assegnati per qualsiasi ragione, rientreranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di variare il presente Regolamento per qualsiasi motivo che riterrà necessario al fine di una migliore organizzazione della gestione dello specchio acqueo.